COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 18

Il Comitato esecutivo e' composto dai seguenti membri:

1) il presidente;

2) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

3) i consiglieri, delegati del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;

4) il segretario del Sindacato nazionale dei medici ed il vice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i militari.

Il direttore generale assiste alle sedute e ne e' il segretario.

Versione in vigore dal 18 aprile 1943, non più in vigore dal 15 giugno 1947 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-18/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it